



Audizione

Osservazioni al testo di disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza 2021

A.S. 2469C

presso la X[^] Commissione Industria del Senato della Repubblica

(8 febbraio 2022)

Il disegno di legge annuale sulla Concorrenza è composto da una parte che interviene direttamente su alcuni settori specifici e una parte che delega il Governo a riformare il trasporto pubblico non di linea e I servizi pubblici locali.

La parte più complessa del disegno di legge, a nostro avviso, è la delega al Governo di riordino del sistema dei servizi pubblici locali. Come avviene purtroppo sempre più spesso, I principi che dovrebbero ispirare I decreti attuativi sono molto generici: questo chiaramente fa emergere qualche preoccupazione.

Prima di entrare nel merito del testo in questione, crediamo sia utile analizzare ciò che si è sviluppato in questi anni sulla materia. Sulla modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline che hanno visto sia un'abrogazione referendaria che una pronuncia di illegittimità costituzionale. Temi sui quali il testo presentato impropriamente ritorna.

È stata anche prevista una disciplina transitoria sugli affidamenti diretti che ha rinviato la scadenza dei rapporti in essere, mentre è mancato una norma che riordinasse in modo organico la materia, visto il fallimento della riforma Madia che non ha concluso il proprio iter anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sulle forme di coinvolgimento delle regioni nel percorso istitutivo.

Il raffronto tra le due proposte di delega fa emergere una simile volontà del legislatore: il tentativo di dare alla materia un disegno organico con un elemento che differenzia I due testi, ovvero la disciplina dell'In House su cui ritorneremo in seguito.

Con il Codice degli appalti del 2016 sono state recepite le disposizioni in materia di affidamenti in house contenute nelle direttive europee. L'articolo 5, infatti, riprende alcuni concetti ribaditi oltre che nelle direttive in questione anche nella giurisprudenza: la totale partecipazione pubblica, il

controllo analogo, la prevalenza dell'attività con l'ente affidante, nonché, all'articolo 192, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house richiesta alle stazioni appaltanti. È disposta inoltre l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che ne fanno utilizzo.

Sul piano dell'organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica, si è intervenuti per attribuire alle Regioni la titolarità sull'individuazione di ambiti territoriali, nonché per l'istituzione degli enti di governo degli ambiti (che a loro volta hanno il compito di organizzare il servizio, scegliere la forma di gestione, affidare la gestione, controllare la gestione, determinare le tariffe). La scadenza per l'applicazione di questa norma introdotta nel 2012 – inutile dirlo – è abbondantemente stata superata, come superate sono state le scadenze introdotte successivamente. Nel frattempo è intervenuta la riforma Delrio che ha attribuito alle città metropolitane la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale, mentre le Province avrebbero dovuto sostituirsi nella gestione di determinati servizi a consorzi e società in house.

Questi elementi ci fanno essere favorevoli ad un riordino organico della disciplina, soprattutto nell'ottica di una distinzione che si rende necessaria su molti aspetti, altrimenti c'è il rischio di rendere perfettamente assimilabili i servizi di interesse economico generale e il resto dei servizi. Il punto dirimente, però, rimane la direzione a cui si vuole puntare in un processo di riordino complessivo.

Questo ulteriore tentativo di riforma del sistema richiama alcuni leitmotiv che hanno caratterizzato gli interventi sui servizi pubblici locali degli ultimi anni, riprende alcune questioni affrontate dalla proposta di riforma Madia, traccia un percorso che ha degli elementi positivi, ma che porta con sé anche questioni assai problematiche sulle quali esprimiamo da subito la nostra contrarietà.

Seguendo il dibattito che ha preceduto l'uscita di questo disegno di legge, anche alla luce di quanto definito nel PNRR, ci sembra di poter dire che la delega sembrerebbe orientata ad una maggiore stretta sul ricorso all'In House.

Nelle dichiarazioni del Governo espresse nelle finalità infatti, le regole di mercato, la concorrenza e le privatizzazioni vengono descritte come il rimedio a tutti i mali: garantirebbero l'accesso ai mercati delle piccole imprese, gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione e al rafforzamento della giustizia sociale, il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici e della tutela dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini e della tutela dei consumatori. Affermazioni che non hanno nessun fondamento, basti vedere complessivamente le

conseguenze dell'attuale sistema basato prevalentemente sulle regole di mercato e sulla ricerca dei profitti, in termini di emergenza climatica e ambientale, crisi sanitaria, sociale ed economica.

In più punti della delega, in modo preoccupante, si pone come centrale la giustificazione delle ragioni del ricorso a questo strumento in favore di un'apertura al mercato che non ha sempre dimostrato di garantire maggiore efficacia ed efficienza. Il regime degli appalti, infatti, in alcuni settori specifici, ha prodotto estrema frammentazione nella gestione dei servizi e precarietà della stessa anche con evidenti difficoltà nella direzione della trasparenza e della legalità in specifiche aree del Paese.

Bene, invece, che si avvii una riorganizzazione del sistema che favorisca ambiti ottimali dimensionalmente adeguati anche attraverso il sistema degli incentivi: lo strumento dell'aggregazione, al netto degli sviluppi che la stessa ha avuto, indubbiamente rappresenta un valore aggiunto in tutti gli ambiti. Il tema che riteniamo si debba affermare con forza è il ruolo che il pubblico deve giocare sia sui sistemi di aggregazione sia sugli investimenti necessari al rafforzamento del sistema (reti, impianti, etc...). L'aggregazione nel governo e nella gestione di queste attività si deve porre come elemento indispensabile sia per la garanzia di servizi efficienti ed efficaci, sia per lo sviluppo di politiche industriali che sappiano guardare alle sfide che la transizione ambientale soprattutto lancia a questi settori. Per realizzare tutto ciò riteniamo fondamentale un rafforzamento del ruolo pubblico e non un suo indebolimento.

Infine occorre fare molta attenzione a come verrà regolamentata la clausola sociale: il mantenimento dei livelli occupazionali, come abbiamo visto in questi anni, non è condizione sufficiente per garantire anche corretti trattamenti attraverso la garanzia dell'applicazione del contratto di settore. Come spesso accade nei bandi di gara, non si tiene conto dell'adeguatezza quali/quantitativa del servizio definito nei contratti di servizi/capitolati, come dell'evoluzione dei sistemi di tariffazione.

Per queste ragioni, chiediamo:

1. Innanzitutto la revisione dell'art. 6, eliminando tutte quelle disposizioni che attraverso una serie di adempimenti e procedure (giustificazioni, sistemi di monitoraggio e di revisioni periodiche, ecc.), che riguardano solo la gestione pubblica del servizio e non i gestori privati, puntano chiaramente a delegare al mercato la gestione dei servizi pubblici locali. Queste disposizioni sono in netto contrasto con l'esito referendario del 2011 sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Occorre, piuttosto, ragionare su come il pubblico possa riacquistare un ruolo più forte nella gestione dei servizi pubblici locali, anche per dare risposte alle realtà territoriali dove servono investimenti

rilevanti e dove la frammentazione e il sistema degli appalti non hanno prodotto alcun risultato qualificante.

2. Il superamento della logica dello spezzatino sulle attività: l'esperienza dell'articolo 177 del codice degli appalti, fortunatamente bocciato dalla Corte, ma che imponeva l'esternalizzazione dell'80% delle attività ci insegna come ci siano tanti interessi in ballo che lavorano per ostacolare aziende pubbliche che per esempio sono riuscite a garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti.

3. Un investimento sulla qualità dell'occupazione: occorre rafforzare il sistema di clausole sociali garantendo anche il rispetto dei CCNL di riferimento non solo, come prevede il disegno di legge, nel passaggio dalla gestione in house alla gestione in appalto.

4. Un investimento sulla partecipazione: serve un salto di qualità del sistema di relazioni industriali in questi ambiti. Soprattutto in questa fase di transizione riteniamo rendere pienamente esigibile l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione attraverso modelli di partecipazione incisiva dei lavoratori e delle lavoratrici di questi settori.

Sugli altri temi, illustriamo i contenuti principali.

Sezione II

Rimozione di barriere all'entrata nei mercati: i regimi concessori

ART. 3 "Concessione delle aree demaniali portuali":

Si propone una totale riformulazione dell'articolo 18 della Legge n. 84/94 in materia di concessioni. Per le concessioni di aree demaniali portuali, è previsto che l'autorità di sistema portuale e/o l'autorità marittima diano in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

Il nuovo comma 1 tenta di superare l'idea del "regolamento concessioni" da predisporre su indirizzo centrale e lascia — o almeno così sembrerebbe — maggiore autonomia alle singole AdSP. Si amplia, quindi, la sfera di autonomia delle AdSP nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva.

Sarebbe utile prevedere di supportare le AdSP con un coordinamento a livello centrale, sul tema delle concessioni. Il ruolo del coordinamento potrebbe concorrere a garantire l'adozione di criteri indipendenti ai fini della definizione della concessione. Oggi i canoni di concessione sono determinati da specifiche norme mentre con il testo proposto verrebbero contrattati su elementi variabili piuttosto che predeterminati e, conseguentemente, si raffigurerebbe una sorta di

contrattazione particolare che influirebbe sulla richiesta della UE che chiede che le Autorità portuali paghino le tasse perché costituiscono attività economica nel momento in cui affidano autorizzazioni e concessioni dietro il pagamento di un canone.

Nello stesso articolo 3 al comma 7 si dà la possibilità per un singolo terminalista di cumulare più concessioni nell'area demaniale dello stesso porto ove svolgere la medesima attività: se tale situazione non viene correttamente normata potrebbe favorire monopoli o concentrazioni in singoli operatori per effetto del processo di integrazione verticale che grandi gruppi stanno già attuando passando dagli interessi del mare agli interessi a terra ciò rischia di condizionare gli assetti della portualità italiana.

Si potrebbe verificare, che le decisioni in termini di investimenti in infrastrutture non sarebbero più determinate da logiche strategiche nazionali, ma solo dagli interessi dei terminalisti divenuti i nuovi monopolisti.

La pandemia avrebbe dovuto insegnare che non possiamo non presidiare asset strategici come i porti ed avere una visione strategica nazionale, non dimenticando di tenere insieme il rigore del pubblico e il dinamismo del privato che sono l'identità profonda delle Autorità portuali nella legge di riforma 84/94.

Il sistema portuale, la logistica di servizio, le attività produttive nel retro porto possono costituire uno degli elementi centrali della politica di sviluppo del nostro Paese. Perché ciò si realizzi è però necessario superare una concezione localistica e di separatezza, rilanciando una competizione, non tra i singoli porti italiani, ma del sistema portuale nazionale rispetto ai diversi competitori.

A tal fine diventa determinante la capacità programmatica dello Stato attraverso l'articolazione delle proprie istituzioni regionali e locali, assieme ai principali players nazionali per una utilizzazione efficace delle risorse finanziarie allocate nel PNRR nei Contratti di programma, nel Fsc, nei Fers, nel Pon infrastrutture e reti.

L'articolo 4 interviene sulle concessioni di distribuzione dei gas naturali: l'intervento è volto a risolvere i possibili contenziosi con il gestore uscente, accelerando il processo di effettuazione delle gare, ma non indica il ripristino dei calendari di indizione delle gare. In questa condizione rischiano di moltiplicarsi ulteriormente i contenziosi. Appare, inoltre, rischioso il ventilato tentativo di alienazione della rete.

L'articolo 5 interviene sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica: occorre tenere conto dell'evoluzione della normativa regionale in materia che potrebbe non essere coerente con queste disposizioni. Manca un esplicito riferimento all'articolo 2112 del codice.

Sezione III

Servizi pubblici locali e trasporti

L'art. 7 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale):

Il testo va a modificare l'articolo 27 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede esplicitamente l'estensione della disciplina già in essere per i servizi di trasporto pubblico locale e un rafforzamento dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica.

Lo stesso articolo scandisce i tempi e le procedure per l'espletamento delle gare, con scadenza entro il 31 dicembre, ed assegna al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'esercizio del potere sostitutivo ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.

Sarebbe opportuno prevedere un termine compatibile non solo con la sospensione delle procedure di gara ai sensi dell'art 92, comma 4-ter, del DL 18/20, ma anche con la sospensione delle attività propedeutiche alla pubblicazione di nuove gare, interrotte per le stesse ragioni legate all'emergenza sanitaria. Il termine risulta troppo stringente, soprattutto se si considera che lo stato di emergenza non è ancora cessato ed è stato prorogato al 31 marzo 2022. In ogni caso, gli effetti dell'emergenza sanitaria nel settore dei trasporti sono tali da suggerire la revisione dei contenuti degli atti di gara già elaborati e non ancora pubblicati, in considerazione della consistente contrazione dei ricavi tariffari.

In ogni caso le decurtazioni non si dovrebbero applicare ai contratti di servizio affidati con qualsiasi modalità consentita dal Reg. CE 1370/2007, che all'articolo 5 prevede le diverse tipologie di affidamento consentite.

Ci sembra che con il Ddl concorrenza non si colgano le esigenze del settore. Da un lato, infatti, ritroviamo l'idea più volte sperimentata in passato, senza particolari successi, di far rientrare il Tpl nella normativa applicabile agli altri servizi pubblici locali, non cogliendo le specificità del settore (costi standard, bacini di mobilità): meriterebbe una riforma complessiva e di riordino normativo. Dall'altro, nonostante la consapevolezza di un maggior fabbisogno di trasporto pubblico, emerso con maggior vigore proprio durante la fase pandemica, immaginare di sottrarre risorse per i servizi di Tpl, penalizzando forme di affidamento ammesse dalla normativa europea e valevoli in tutta l'Unione e farlo proprio nel mentre si tenta di vedere la luce all'uscita del tunnel, crediamo che non risponda ai reali bisogni dell'utenza dei lavoratori e delle aziende. Altresì, crediamo necessari per favorire l'industrializzazione del settore ed uscire dal nanismo imprenditoriale (circa 1000 aziende)

meccanismi di premialità per i processi di aggregazione delle imprese e la rivisitazione di alcune norme della riforma Madia che limitano le opportunità di un tale processo.

L'art. 8 (Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)

Il testo, seppur ampio nelle intenzioni di adeguare l'assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità, introduce notevoli elementi di preoccupazione.

Non è in dubbio che è necessario adeguare la mobilità nelle città ai nuovi comportamenti dell'utenza,

ma questa deve restare all'interno di una cornice legislativa che tenga conto dei modelli di impresa degli operatori che oggi garantiscono il trasporto pubblico non di linea, ovvero imprese artigiane singole o organizzate in cooperative o consorzi.

Occorre anche ricordare che la normativa del trasporto pubblico non di linea era già stata riformata da questo stesso Parlamento con la LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 i cui decreti attuativi previsti ancora non vengono emanati.

Nel confronto che si andrà a sviluppare è necessario quindi che si riparta da questo fondamento per fare ordine nel settore e normare le tecnologie digitali.

Questo però, a nostro avviso, non deve significare aprire le porte a modelli di business focalizzati sulla intermediazione del servizio brandendo il principio della concorrenza del mercato. Di fatto si tramuterebbe in una mortificazione delle imprese che in questi anni hanno investito in innovazione tecnologica.

L'impatto delle piattaforme di intermediazione sarà anche quello di impoverire il mercato sia lato utenza ma soprattutto impresa e operatori.

È necessario normare il comparto in maniera definitiva per far emergere tutte le forme di illegalità presenti e valorizzare gli operatori che nel rispetto delle regole si impegnano a garantire i servizi, e mettere fine a continui interventi legislativi che non permettono nessuna pianificazione degli investimenti.

Vanno comunque previsti meccanismi di salvaguardia dei contratti di servizio pubblico conferiti in esclusiva qualora modalità di trasporto collettivo esercitato da autoservizi non di linea incidano su medesimo bacino di utenza incidendo negativamente sul contratto di servizio stesso.

Sezione IV

Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale

L'articolo 12 riduce il numero minimo di anni dell'affidamento scelto dalle utenze non domestiche. Questa riduzione rischia di impattare sulla capacità di programmazione da parte delle aziende alle quali è affidato il servizio pubblico di raccolta.

Sezione V:

Concorrenza e tutela della salute

Art 13 - Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private: introduce procedure più semplici e meno stringenti per l'accreditamento, elimina quello provvisorio che era previsto in attesa delle verifiche da parte della Regione, mentre non ci saranno più le valutazioni comparative della qualità e dei costi per selezionare gli accreditati. Così vi è il rischio di indebolire il sistema dell'accreditamento e del convenzionamento. Non sembra compensare questo indebolimento l'obbligo per le strutture accreditate di “pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private.” **Soprattutto deve essere chiaro che le norme in questione riguardano le strutture private**, come disposto dall'articolo 8 bis del D.Lgs 502 vigente.

Art. 14 - Distribuzione dei farmaci: per la distribuzione dei farmaci rimborsati dal SSN il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso non è più tenuto a detenere il 90% dei farmaci in possesso di AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio), omeopatici o equivalenti ma è sufficiente “un assortimento di tali medicinali che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinate. Così vi è il rischio di finanziare con il FSN attività meramente commerciali.

Art. 15 - Rimborsabilità dei farmaci equivalenti: positive questa norma che abroga la disposizione prevista dal “decreto Balduzzi” del 2012: non bisognerà attendere la scadenza del brevetto del farmaco o la certificazione complementare per porre a carico del SSN i farmaci generici.

Art. 16 - Farmaci in attesa di definizione del prezzo: sarebbe più giusto mantenere la norma vigente che prevede_ “in caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale”, l'AIFA, dopo aver sollecitato l'azienda a presentare la domanda di classificazione, prevede la cancellazione dall'ATC di 5° livello

Art. 18 - Selezione della dirigenza medica: occorre sia corretto il titolo, perché non si interviene su una norma che interessa la sola dirigenza medica ma la dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Sezione VI

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica

La sezione VI del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con gli articoli 19 e 20 si concentra sui temi riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture digitali e dei servizi di telecomunicazione, puntando a facilitare l'accesso degli operatori di rete ad una infrastruttura fisica esistente, ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione ad alta velocità (Art.19 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

In sostanza si fissano nuove regole per limitare la possibilità di opporre rifiuto all'accesso di un operatore ad una infrastruttura fisica esistente (reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie) precisando che l'indisponibilità deve essere argomentata e documentata; al tempo stesso, con l'Art.20 (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica) si vuole accelerare lo sviluppo della fibra ottica riducendo i vincoli burocratici, prevedendo il coordinamento tra "ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile" e "altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità."

Viene inoltre stabilito che, in assenza di infrastrutture disponibili si dovrà procedere "preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale".

Sembra evidente che entrambi gli articoli puntano a completare il processo di semplificazione già avviato con l'art 40 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance e Semplificazioni", che prevedeva il dimezzamento dei tempi relativi ai procedimenti di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e l'introduzione di procedure speciali, con il ridimensionando del raggio di interdizione delle soprintendenze, con l'obiettivo di accelerare le procedure per la posa della fibra da parte dei soggetti che si aggiudicheranno i lotti dei bandi per il raggiungimento degli obiettivi gigabit (Piano Italia a 1 Giga, Scuole connesse e Sanità connessa in primis).

Anche il riferimento alle tecnologie di scavo a basso impatto ambientale richiama quanto disposto con la sopracitata Legge. Questa infatti, superando quanto previsto dal D.Lgs 15 febbraio 2016, n.33, autorizza gli operatori di rete, previa comunicazione (15 gg prima), a installare reti di

comunicazione elettronica ad alta velocità utilizzando le tecniche della «micro» trincea e della «mini» trincea per gli scavi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga.

Dal Decreto semplificazioni dei mesi scorsi fino al Ddl Concorrenza dunque, tutti gli interventi che il Governo ha indicato per fare la più grande rivoluzione digitale che si sia mai immaginata sembrano riassumersi sostanzialmente in un elenco di procedure più veloci (il che già pone le premesse per l'apertura di contenziosi) funzionali al completamento di un disegno che sembra voler affidare esclusivamente al mercato il compito di decidere dove e come intervenire. Riducendo, in nome dello snellimento delle procedure burocratiche, anche gli spazi di intervento dei Comuni e delle Regioni.

Questo, in abbinamento alla scelta di spezzettare in più lotti l'affidamento dei bandi per lo sviluppo della banda ultralarga (con un limite massimo di 8 aggiudicabili per ogni operatore), rischia di dare vita ad un progetto che fonda le sue radici sulla cattiva qualità sia sul versante delle opere edili (posa della fibra) che su quello tecnologico. Con una pleora di operatori telefonici che tali non sono. (Nel corso della consultazione pubblica hanno partecipato 47 operatori. Rispetto alla mappatura del 2020, nell'ambito della quale 44 operatori hanno conferito i dati, si sono aggiunti 12 nuovi operatori, tra cui diverse s.r.l., fino ad oggi sostanzialmente sconosciute).

Il cavo, in sé, è inerte. La “posa”, in sé, è affare semplice e alla portata di tante imprese, grandi, medie o piccole. Non è questo il tema. Il cuore del problema sono l'architettura di rete, la gestione delle connessioni e la necessità di produrre innovazione attraverso investimenti che, per loro natura, non possono che essere pensati su scala larga. Non si sta costruendo una infrastruttura qualsiasi, né l'obiettivo della costruzione della rete in fibra può essere quello di velocizzare la spesa o sostenere le piccole imprese, tanto meno su questo si misura la capacità di “aprire mercati fin qui protetti”.

Del resto non è, questa, una prassi in uso nel resto d'Europa. Il sistema di tlc ha sempre retto la competitività interna sulla base del tasso di innovazione che gli operatori hanno saputo mettere in campo. È questo che chiedono gli utenti. Significa che sarà necessario collegare la rete a infrastrutture tecnologiche, e che ci sarà necessità di investimenti e aggiornamenti continui.

Per questo siamo convinti che il sistema di telecomunicazioni nel nostro Paese non può servire solo a promuovere spesa, o puntare esclusivamente a favorire la concorrenza. Non può essere questo il nodo centrale di tutta l'operazione.

Cosa succederà una volta che gli operatori avranno realizzato con denaro pubblico porzioni di infrastruttura, diventandone proprietari, le rivenderanno allo Stato? Il rischio è evidentemente quello di avere un doppio fallimento. Il primo tecnologico, perché 10, 20 o 100 piccole reti non fanno l'infrastruttura di un Paese; il secondo riguarda la gestione dei conti e delle risorse.

Art.21 (Blocco e d'attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

Positivo è invece il giudizio riguardante questo articolo, che punta a contrastare il persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, fraudolente e irregolari di servizi in abbonamento ai danni di ignari consumatori, L'obbligo per le compagnie telefoniche ad acquisire la prova del consenso espresso e documentato dell'utente rappresenta a nostro avviso una misura importante, soprattutto per evitare l'attivazione di contenuti digitali forniti con SMS e MMS, che comportano addebito su credito telefonico o documento di fatturazione.

L'Art.22 (Norme in materia di servizi postali)

In linea di principio l'estensione al settore postale (compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi) dell'obbligo di iscrizione ad un registro (quello degli operatori di comunicazione), già prevista per altri settori produttivi, potrebbe andare nella direzione di una maggiore trasparenza e definizione delle imprese che possono esercitare il servizio in un contesto attuale che, a causa del meccanismo degli appalti e dei subappalti, è parcellizzato e poco regolamentato, con tutti i problemi che ciò comporta.

Detto questo il rischio che si può nascondere dietro un intervento di questo genere è che in futuro sia 'sufficiente' l'iscrizione al registro, senza alcun altro titolo, per poter concorrere nel mercato postale, ad oggi soggetto a vincoli, con la conseguenza certa dell'ingenerarsi di un pericoloso meccanismo di dumping su salari e diritti dei lavoratori del settore.